


Marianna Panico

 Responsabile Sistemi di Gestione in Gori S.p.A.,
 componente del GTS privacy di AIAS,
 Socio AIAS


Il registro dei trattamenti dei dati secondo il GDPR: il ruolo del titolare e del responsabile

La predisposizione e la corretta tenuta del registro dei trattamenti rappresenta l'attuazione del principio di accountability, cioè della responsabilizzazione del titolare del trattamento dei dati. Perché il registro sia correttamente implementato, è necessario aver censito e mappato tutti i dati e le attività di trattamento, dalla raccolta dei dati personali alla loro cancellazione.

Cosa dice il GDPR sul registro dei trattamenti?

Uno dei più importanti adempimenti introdotti dal GDPR (Regolamento UE/679/2016) è il **registro dei trattamenti** (detto anche registro delle attività di trattamento) previsto dall'art. 30.

Il registro dei trattamenti può essere di due tipi:

- registro delle attività di trattamento del **titolare del trattamento** (art. 30, par. 1);
- registro delle attività di trattamento del **responsabile del trattamento** (art. 30, par. 2).

Dal confronto tra i due punti il contenuto del registro del titolare è più ampio di quello del responsabile. Ricordiamo che il responsabile del trattamento è colui che tratta i dati personali per conto del titolare del trattamento.

Il titolare del trattamento deve **tracciare** attraverso questo fondamentale documento tutte le **operazioni**

di trattamento dei dati effettuate all'interno della propria organizzazione, sia per dati per proprie finalità (art. 30, par. 1, comma 1) sia quando svolte per conto terzi (art. 30, par. 1, comma 2) nell'ambito di contratti di servizio (ad esempio l'attività esternalizzata di fatturazione utenze, il recupero crediti, il controllo degli accessi ecc.).

La tenuta dei registri delle attività di trattamento è **obbligatoria dal 25 maggio 2018**, data di applicazione del Regolamento europeo in tutti gli Stati membri. Rientrano nella categoria delle "organizzazioni" di cui all'art. 30, par. 5, anche le associazioni, le fondazioni e i comitati, anche quelli informali.

Il contenuto del registro del titolare dei trattamenti è indicato dall'**art. 30, par. 1 del GDPR**:

- a. il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;

- b. le finalità del trattamento;
- c. una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
- d. le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;
- e. ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- f. ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;

- g. ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

Quanto precede costituisce il **contenuto minimo** del registro del titolare dei trattamenti; tuttavia, possono essere inserite ulteriori informazioni ritenute necessarie per una completa mappatura dei trattamenti come, ad esempio, la modalità di raccolta del consenso, i sistemi informatici utilizzati, le misure tecniche e organizzative di sicurezza adottate, l'indicazione di eventuali "referenti interni" individuati dal titolare in merito ad alcune tipologie di trattamento, e tutte le evidenze documentali a supporto della compliance normativa richiesta dall'attuazione del regolamento europeo.



Il contenuto minimo del registro del responsabile dei trattamenti è indicato dall'**art. 30, par. 2 del GDPR**:

- a. il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
- b. le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- c. ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;

- d. ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

Sul sito del Garante sono presenti due facsimili di registro (quello del titolare e quello del responsabile) che volendo si possono scaricare e utilizzare.

Il link al sito del Garante:

<https://www.garanteprivacy.it/home/faq/registro-delle-attivita-di-trattamento>

2 Corretta tenuta del registro dei trattamenti

Il registro dei trattamenti può essere cartaceo o elettronico, deve avere obbligatoriamente una **data di emissione**, il numero di revisione e una data di ultimo aggiornamento (quest'ultima dimostra, appunto, che esso è tenuto costantemente aggiornato).

Potrebbe essere opportuno fornire una **data certa**



dell'aggiornamento del registro dei trattamenti tramite l'invio PEC a se stessi del documento a ogni aggiornamento, o con altre modalità ritenute idonee a tracciare le modifiche del registro nel tempo.

In caso di ispezione della Guardia di Finanza, delegata dal Garante per lo svolgimento delle verifiche ispettive, il registro dei trattamenti è uno dei primi documenti che viene richiesto.

Nella predisposizione e in occasione di ogni aggiornamento è opportuno consultare preliminarmente le FAQ del Garante relative al registro dei trattamenti e reperibili al link

<https://www.garanteprivacy.it/home/faq/registro-delle-attivita-di-trattamento>

3 Importanza del registro dei trattamenti

La predisposizione e la corretta tenuta del registro dei trattamenti rappresenta l'attuazione del **principio di accountability**, cioè della responsabilizzazione del titolare del trattamento dati.

È un documento fondamentale per capire come l'organizzazione tratta i dati personali perché, affinché sia correttamente implementato, è necessario aver preliminarmente censito e mappato tutti i dati e le attività di trattamento, dalla raccolta dei dati personali alla loro cancellazione.

Dal registro dei trattamenti, inoltre, si evince quale approccio adotta l'organizzazione per garantire **sicurezza dei dati personali** e diritti degli interessati.

4 Obbligatorietà della tenuta del registro dei trattamenti

Secondo il comma 5 dell'art. 30 del GDPR imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti non sono obbligate alla tenuta del registro dei trattamenti, ma l'obbligo di tenuta del registro sussiste anche per queste organizzazioni se dalla valutazione del contesto si desume che i trattamenti comportino un **rischio**, a prescindere dalla sua entità (anche bassa),

per i diritti e le libertà dell'interessato, e se il trattamento dati personali non è occasionale o include dati particolari (ex art. 9, par. 1, ex dati sensibili) e/o dati relativi a condanne penali e reati (ex art. 10 GDPR). È prassi comunque consigliare la tenuta del registro a qualunque organizzazione effettui trattamento di dati personali come espressamente raccomandato dal Garante nelle sopracitate FAQ:

“Al di fuori dei casi di tenuta obbligatoria del registro, anche alla luce del considerando 82 del GDPR, il Garante ne raccomanda la redazione a tutti i titolari e responsabili del trattamento, in quanto strumento che, fornendo piena contezza del tipo di trattamenti svolti, contribuisce a meglio attuare, con modalità semplici e accessibili a tutti, il principio di accountability e, al contempo, ad agevolare in maniera dialogante e collaborativa l'attività di controllo del Garante stesso”.

Per la Pubblica Amministrazione è sempre obbligatorio.

Conclusioni

Tutti i trattamenti di dati personali sono esposti a pericoli di violazioni (**data breach**): tuttavia la corretta tenuta del **registro dei trattamenti** è un elemento fondamentale che concorre, unitamente agli altri adempimenti previsti dal GDPR, al rispetto dei principi da applicare ai trattamenti di dati personali da quest'ultimo imposti per il raggiungimento della piena compliance alla normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati personali.